

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. DI PISTOIA

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata della provincia di Pistoia

Il giorno presso l'U.P.L.M.O. di Pistoia, alla presenza del

T R A

gli Istituti di Vigilanza Privata:

Corpo Vigili Giurati rappresentato da Filocamo Giovanni

Metronotte Città di Pistoia rappresentato da Filocamo Giovan

Lucarelli Srl rappresentato da Santini Enzo



Video

Vigili dell'ordine

con l'assistenza dell'Avv. Giampiero Basile

La Federazione Unitaria Provinciale FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rappresentata dai Sigg. Franceschini Giuseppe, Gualtierotti Mauro, con la partecipazione della segreteria regionale unitaria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL rappresentata dai Sigg. Della Maggesa Luciano, Azzolini Antonio, Capirchio Carlo, Bettocchi Bruno e con la partecipazione dei Consigli Unitari dei delegati, rappresentati dai sigg.

si è sottoscritto nel testo concordato con l'ipotesi d'accordo regionale del 20.2.85 il presente contratto Integrativo Provinciale di lavoro, ai sensi dell'art.74, della CCNL 6.5.83 da valere per i lavoratori dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella provincia di Pistoia.


Bettocchi


IPOTESI D'ACCORDO

Art.1) - DIRITTI DI INFORMAZIONE

In applicazione dell'art.77 del CCNL 6.5.83, le parti convengono che periodicamente in sede aziendale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, in sede interaziendale, verranno fornite al CUD le informazioni relative ai servizi e alla loro evoluzione, nel rispetto della necessaria riservatezza in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi e dell'autonomia imprenditoriale nella gestione aziendale.

Art.2) - OCCUPAZIONE

Al fine di valutare congiuntamente l'incidenza dei fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull'organizzazione del lavoro esistente e per definire le opportune soluzioni anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, le informazioni di cui al precedente articolo verranno fornite dalla direzione aziendale in appositi incontri con il CUD (e con le OO.SS. ove si rendesse necessario), da effettuarsi su richiesta di una delle parti con periodicità trimestrale o comunque con la necessaria tempestività.

Art.3)

Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro da attuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza debba essere informata ai seguenti criteri:

- congruo anticipo nella programmazione dei servizi;
- equa distribuzione fra il personale dei carichi e ritmi di lavoro;
- salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
- qualità del servizio prestato all'utente.

A tal fine le parti rinviando in sede aziendale la definizione delle modalità di attuazione della rotazione del personale sui "posti fissi", "zone" ed altri servizi, nonché sui diversi gruppi di orari di lavoro esistenti. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno concordate tra le direzioni aziendali e il CUD, secondo criteri obiettivi, congiuntamente definiti, che salvaguardino le peculiari esigenze dei servizi prestati ed il rispetto degli istituti contrattuali e consentano di organizzare gli orari di lavoro del personale avendo anche riguardo a fattori quali l'anzianità di servizi o anagrafica del personale, le attitudini individuali e le peculiarità obiettive dei servizi consideranti e quant'altro verrà congiuntamente individuato in sede aziendale, ivi comprese situazioni di particolare disagio riguardanti singoli lavoratori.

Betchi



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art.4)

In caso di eccezionali situazioni, gli Istituti si dichiarano disponibili a rafforzare il personale in servizio nelle zone interessate (eventualmente anche avvalendosi temporaneamente del raddoppio) e per tutto il tempo necessario, concordando con il CUD sia l'esistenza dell'eccezionalità che le modalità di tali particolari interventi.

Art.5) - ORARIO DI LAVORO

Gli Istituti di Vigilanza, nel riconfermare la volontà di dare corretta applicazione al sistema 5+1, si impegnano a predisporre, con criteri da definire aziendalmente con il CUD, il calendario dei riposi settimanali del personale (la norma non riguarda Lucca).

Art.6) - NASTRI ORARI

Al fine di una maggiore tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e per un miglior espletamento dei servizi, le parti convengono sulla necessità di garantire al personale un adeguato periodo di riposo fra un servizio giornaliero (svolto nelle 24 ore) e il successivo.

Tale periodo di riposo non potrà essere inferiore alle 10 ore consecutive, fermo restando che il personale sarà chiamato a prestare la propria attività in un arco massimo giornaliero di 14 ore.

Art.7)

Le forme compensative del mancato raggiungimento del normale orario giornaliero di lavoro, costituiranno oggetto di verifica con il CUD e le OO.SS.

Il vigile in servizio di antirapina che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro, per urgenti necessità fisiologiche, deve darne preventivo avviso all'utente.

Art.8)

Avendo verificato che le esigenze di servizio degli Istituti di Vigilanza vengano normalmente assolte ricorrendo ad una prestazione contrattuale giornaliera del personale con caratteristiche di orario continuato, le parti convengono che di norma l'orario contrattuale giornaliero di lavoro sarà svolto in un arco massimo di 9 ore, fatte salve le particolari esigenze di servizio che peraltro verranno individuate in sede aziendale.

Art.9) - LAVORO STRAORDINARIO

Fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell'art.12 del CCNL 6.5.83, le prestazioni straordinarie devono avere caratteristiche di volontarietà e, in relazione alle esigenze aziendale ed alla organizzazione del lavoro concordate, saranno di massima, ove possibile, immediatamente successive ai turni di lavoro come contrattualmente regolamentati.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the document.

Art.10)

Con riferimento all'art.1 del presente accordo, di Istituti di Vigilanza forniranno periodiche informazioni al CUD, riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario.

Art.11) - TESTIMONIANZA

Al vigile, chiamato a rendere testimonianza in giudizio per fatti inerenti al servizio, verrà corrisposta da parte dell'azienda un'integrazione all'indennità liquidata dall'organo giudiziario fino al 100% della quota oraria o giornaliera della normale retribuzione.

Art.12 - FERIE

Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto un calendario di ferie che, compatibilmente con le esigenze aziendali, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali e locali del settore, tenga anche conto delle scelte dei lavoratori, privilegiando, ove possibile, nell'assegnazione dei rispettivi periodi di ferie, la stagione estiva.

Restano ferme le particolari condizioni già concordate fra le parti firmatarie del presente accordo.

Art.13 - MEZZI DI COLLEGAMENTO

Le aziende ribadiscono l'impegno di un corretto utilizzo dei mezzi di coordinamento e sicurezza, il cui impiego deve prioritariamente essere effettuato in relazione alle necessità proprie del collegamento e dell'assistenza.

Art.14 - INDENNITA' SPECIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del CCNL 6.5.83 le indennità speciali sono elevate nelle seguenti misure:

- a) Indennità speciale per lavoro notturno dovuta per ogni giornata di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico operativo che svolgono servizio notturno (zone e posti fissi) è elevata a L.3.500= da raggiungersi con gli aumenti e le decorrenze sotto indicate:

L.800 dall'1.2.85

L.500 dall'1.9.85

- b) Indennità speciale per lavoro diurno dovuta per ogni giornata di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico operativo che svolgono servizio diurno, per il maggior rischio connesso con il servizio stesso è elevata a L.2.900= da raggiungersi con gli aumenti e le decorrenze sotto indicate:

L.800 dall'1.2.85

L.500 dall'1.9.85

Le indennità di cui al presente articolo sono utili ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e della tredicesima mensilità ed assorbono fino a concorrenza ogni eventuale indennità similare in atto.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art.15 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Ai lavoratori del ruolo tecnico operativo viene corrisposta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, nella misura di L.985, la suddetta indennità è utile ai soli fini del computo della tredicesima mensilità e dell'indennità di anzianità.

Art.16 - INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art.76 del CCNL 6.5.83, l'indennità di presenza al lavoro per il personale del ruolo amministrativo, è elevata a L.1.800 per ogni giornata di effettiva presenza, con decorrenza 1.7.85.

L'indennità di cui al presente articolo è utile ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e della tredicesima mensilità.

Art.17 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZI AUTORIZZATI

Per l'indennità prevista dall'art.26 si fa riferimento alla tabella ACI per la Fiat 126 relativamente allo scaglione di percorrenza 25.000 Km.

Art.18 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il personale del ruolo tecnico operativo potrà usufruire, fuori dall'orario di lavoro, di due ore retribuite mensile per effettuare esercitazioni di tiro a segno, in appositi turni predisposti dalle Direzioni aziendali di concerto con il C.D.A.

Le spese relative alla pedana di tiro e ad un numero di munizioni non superiori a 20 saranno a totale carico delle Aziende.

Art.19 - EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

Al personale del ruolo tecnico operativo cui per l'espletamento del proprio servizio è richiesta la disponibilità di un'arma, gli Istituti di Vigilanza erogheranno all'atto dell'assunzione la somma di L.215.000=.

Tale importo dovrà essere integralmente restituito agli Istituti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga entro il primo anno di dipendenza. In ciascun anno successivo saranno detratte dalla somma sopraindicata L.41.000= fino a concorrenza dell'intera somma.

Per quanto riguarda il vestiario si fa riferimento alla disciplina provinciale e aziendale preesistente.

Art.20 - AUTOMEZZI

Gli Istituti di Vigilanza privata riconfermano la volontà di utilizzare per l'espletamento dei servizi, mezzi propri, per i quali gli oneri relativi al loro mantenimento in efficienza, anche in caso di sinistro stradale, risultano essere il fatto a carico degli Istituti.

Il surrichiamato criterio relativo al ripristino del mezzo, in quei casi in cui il Consiglio di Azienda e la Direzione Aziendale lo riterranno opportuno (valutate congiuntamente le circostanze del sinistro) ~~non~~ ^{verrà} ~~essere~~ adottato anche per il mezzo privato del vigile coinvolto in un sinistro stradale durante il servizio.

Handwritten signatures and a circular official stamp of the company.

All'uopo il dipendente in caso di sinistro è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione, fermo restando che l'uso del mezzo privato deve essere autorizzato.

Art.21 - NORME DI PRECEDENTI CONTRATTI

Restano a tutti gli effetti valide le norme contenute nei precedenti contratti integrativi non in contrasto o non superate dalla presente normativa.

Art.22 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dall'1.2.1985, salvo le diverse decorrenze stabilite nel testo in ordine ai singoli istituti contrattuali.

Bruno Betta



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

In riferimento all'integrativo provinciale del CCNL Istituti Vigilanza Privata, la sottoscritta azienda IL GLOBO SECURITY SERVICE rappresentata dal sig. Niccolai Graziano nelle vesti di titolare dichiara di accettare i seguenti chiarimenti e/o variazioni al medesimo qui appresso indicati:

art. 7 - il dipendente assunto a tempo pieno verrà garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro;

art. 17 non essendo attualmente gestibile la disposizione di tale articolo si conviene di rimborsare l'eventuale uso di auto propria con il criterio di 1/5 del costo di Lit. 1000 super ogni km.

art. 21 - contrariamente a quanto può intendersi in detto articolo si fanno salve tutte le condizioni di miglior favore precedentemente acquisite;

Gli ordini di servizio verranno affissi settimanalmente in bacheca presso la centrale e sarà cura dei dipendenti di prenderne atto. A fine mese il dipendente dovrà compilare il riepilogo di quelli che sono stati i servizi effettivamente svolti, completi di orario di inizio e fine, località, eventuali spese sostenute e di quant'altro occorra; detto riepilogo resterà in azienda ed una copia dello stesso verrà restituita al dipendente, dopo gli opportuni controlli, firmata dal caposervizio o da pari responsabile per l'azienda.

Il presente accordo entra in vigore dal 1 Ottobre 1985.

Per Istituto SECURITY SERVICE

Francesco Niccolai

Per i sindacati Vigilanza Privata
CGIL/CISL/UIL di Pistoia


Roberto Vito
Roberto Vito

Addì 23.12.1987 in Montecatini presso la sede del FISASCAT-CISL sono convenuti i Signori Niccolai Graziano titolare della ditta "IL GLOBO" con sede in Pistoia Piazza Gavinana 1 ed i signori Gualtierotti Mauro nella sua qualità di Segretario dell'organizzazione sindacale sopra citata ed il Sig. Innocenti Silvano re-sponsabile dell'Ufficio Vertenze di tale sindacato.


I medesimi, dopo ampio chiarimento fra le parti, dichiarano quanto segue :

1- Il Signor Niccolai Graziano dichiara di riconoscere la piena applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro per gli Istituti di vigilanza privata nei confronti dei propri dipendenti del ruolo tecnico operativo nelle sue varie articolazioni ed il Sindacato C.I.S.L. gliene dà atto.

Fatto, letto e sottoscritto.



niccolai graziano

SEGRETERIA COMP.LE
FISASCAT - CISL
Piazza P. Betti 10 Tel. (0572) 71345
51020 MONTICATELLO TERME (PT)
Gualtierotti Mauro


Innocenti Silvano